



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Via Circonvallazione, n. 15 – 09040 FURTEI – Tel. 070/9303721/24 – Fax 070/9305035

REGOLAMENTO COMUNALE

Recante le norme per la ripartizione del compenso incentivante adottato ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs. N. 163/2006

(art.90, 91, 92 e 93 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163 – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, in attuazione alle

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE -)

(ex articolo 17 e 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 DEL 16.12.2008

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante previsto dall'art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 - (*Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – ex art. 17 e 18 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni*).
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Furtei che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per “Regolamento generale”, il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;
 - b) per “compenso incentivante”, la somma di cui all'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163;
 - c) per “Ente”, il Comune di Furtei;
 - d) per “Responsabile”, il Responsabile Unico dei Lavori o di Coordinamento e del Procedimento previsto del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.

Articolo 3

(Spesa per compenso incentivante per la progettazione)

1. Il “compenso incentivante per la progettazione” per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota non superiore al 2%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese per l'attività svolta dal personale dell'ufficio tecnico del Comune di Furtei, compresa l'attività di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza.
2. Il “compenso incentivante” per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
3. Le somme destinate al pagamento del “compenso incentivante” devono intendersi al lordo di tutti gli oneri contributivi ed assicurativi.

Articolo 4

(Criteri generali per la ripartizione del “compenso incentivante”)

1. Il “compenso incentivante” compete al personale dell’Ente per lo svolgimento delle attività indicate all’articolo 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163. L’incarico per lo svolgimento delle suddette attività verrà affidato con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente. Nello stesso provvedimento verranno individuati anche i collaboratori che parteciperanno materialmente alla stesura degli elaborati necessari. In assenza di un Ufficio Progettazioni formalmente costituito ed operativo, gli incarichi di cui all’art. 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 verranno distribuiti, anche col criterio della rotazione, fra tutti i dipendenti dell’Ente che avranno manifestato la disponibilità e concorrere a svolgere le attività in oggetto.
2. L’Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e contabilità e della responsabilità dei vari procedimenti, nei limiti consentiti dall’art. 111 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.

Articolo 5

(“Compenso incentivante” per opere o lavori pubblici)

1. Una somma pari al 2% dell’importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro (e, in ogni caso, non superiore a tale percentuale) è ripartita, a titolo di “compenso incentivante per la progettazione”, per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, fra il Responsabile dei Lavori e/o di Coordinamento e del Procedimento ed il personale incaricato della redazione del progetto e del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori (tecnici e contabili).
2. La misura del “compenso incentivante” si ottiene moltiplicando l’importo a base di gara dell’opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle allegate al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell’importo a base di gara, per il calcolo del “compenso incentivante”, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e di acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera.
3. La somma, determinata con l’applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri sotto riportati. In particolare, la quota per l’attività di progettazione, per l’attività di direzione lavori, per l’attività di coordinatore della sicurezza e per l’attività svolta dal Responsabile dei Lavori o di Coordinamento, del Procedimento, di cui all’art. 8 del D.P.R. 554/1998, è ripartita

fra i dipendenti incaricati secondo i criteri e le attività sotto elencati nel presente regolamento.

4. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un aumento superiore al 5% dell'importo originariamente posto a base di gara, sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
6. La liquidazione delle somme spettanti al "personale ed ai suoi collaboratori" è effettuata per il 90 per cento entro trenta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione o del progetto esecutivo.
7. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori per la progettazione e ai loro collaboratori e per il responsabile dei lavori e del procedimento verrà effettuata entro trenta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
8. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo, ai coordinatori della sicurezza per l'esecuzione dei lavori e ai loro collaboratori e per la responsabilità dei lavori e del procedimento è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

Articolo 6

(Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione)

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione (e, in ogni caso, non superiore a tale percentuale) è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il Piano Urbanistico Comunale (*o diversa denominazione secondo legislazione regionale*) e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
3. L'incarico di redazione dell'atto di pianificazione viene affidato dal Responsabile del Servizio Tecnico con le stesse modalità e criteri definiti al precedente art. 4, comma 1 del presente regolamento. Con lo stesso provvedimento di incarico, il

Responsabile del Settore Tecnico determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del 30%.

4. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati.
5. La liquidazione del compenso è effettuata per il 70 % entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota del 30 % entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.
6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata, il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota del 70% sempre che la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissioni di redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 7

(Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante)

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, del "Regolamento generale";
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dal Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di recuperare quanto eventualmente già corrisposto.

Art. 8

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento trova applicazione dal giorno di esecutività della deliberazione che lo approva. Il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore, limitatamente ai procedimenti di lavori pubblici ancora aperti ed alle attività non ancora concluse.

Le attività già concluse verranno liquidate entro giorni trenta dalla richiesta effettuata dai dipendenti aventi diritto con le modalità di cui al presente regolamento.

2. In tutti i rimanenti casi in cui i fondi di incentivazione siano stati accantonati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ma non ancora liquidati, le attività espletate nell'ambito dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione verranno liquidate con le modalità del presente Regolamento. In particolare, nel caso di lavori pubblici con incarico affidato integralmente a professionisti esterni all'Ente, l'incentivo verrà liquidato al Responsabile dei Lavori o di Coordinamento, del Procedimento e dei collaboratori R.U.L. per l'espletamento delle proprie attività, indipendentemente dagli accantonamenti eseguiti, un'aliquota pari al 80% della quota prevista.
3. Qualora le aliquote del 2% e del 30% fossero modificate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, il presente regolamento continuerà a trovare applicazione, ove non incompatibile con le norme sopravvenute, per le modalità di ripartizione e per i termini di pagamento, nelle more dell'adeguamento dell'entità del "compenso incentivante" alle nuove percentuali.

Art. 9

(Ripartizione verticale)

1. La ripartizione verticale del fondo di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con riferimento ai singoli livelli progettuali, trova applicazione con le ripartizioni sotto riportate:

- Attività Responsabile dei Lavori o di Coordinamento (Cat. D)	30 %
- Attività Responsabile del Procedimento (Cat. C/D)	30 %
- Attività di supporto tecnico/o eventuali altri uffici (Cat. C/D)	20 %
- Progetto preliminare (art. 93 c. 3 D. Lgs. N. 163/2006) (Cat. C/D)	5 %
- Progetto definitivo (art. 93 c. 4 D. Lgs. N. 163/2006) (Cat. C/D)	5 %
- Progetto esecutivo (art. 93 c. 5 D. Lgs. N. 163/2006) (Cat. C/D)	5 %
- Direzione dei lavori e collaudo (artt. 119 e 141 D. Lgs. N. 163/2006)	5 %

Art. 10

(Ripartizione orizzontale)

1. La quota del "compenso incentivante" relativa alle prestazioni per la progettazione di opere o lavori pubblici è ripartita come segue:
 - a) **all'Ufficio del Responsabile dei Lavori o di Coordinamento e del Procedimento**, collaboratori compresi, che sottoscrivano il progetto (per quanto riguarda la progettazione) e/o che rivestono la figura giuridica di direttore dei

lavori, sottoscrivendo anche la contabilità, di coordinatori per la sicurezza in cantiere e/o di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, compete il **100% dell'aliquota prevista del 2 %**, quando almeno una delle fasi di progettazione e realizzazione di un'opera o lavoro pubblico, ivi comprese tutte le attività di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 554/1999, venga affidata a tecnici interni all'Ente, secondo le percentuali sotto esposte:

- Responsabile dei Lavori o di Coordinamento	40 %
- Responsabile del Procedimento	40 %
- Collaboratori (area Tecnica/eventuali altri uffici)	20 %

b) Qualora il responsabile dei lavori e/o responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate;

c) compete altresì il **80%** della quota complessiva del **2 %** quando tutti i servizi necessari per la progettazione e realizzazione di un'opera o lavoro pubblico, ivi comprese tutte le attività di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 554/1999, sono affidati a professionisti esterni all'Ente secondo la ripartizione di cui al precedente art. 9;

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione da parte di tecnici dipendenti dell'Ente degli atti di pianificazione in misura del 30 % della tariffa professionale secondo le percentuali di cui al precedente comma 1 lett. a).

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico indica, se esiste, il nominativo del o dei collaboratori di cui alla tabella A. Nel caso in cui non sia individuato alcun collaboratore, la relativa percentuale viene cumulata al progettista.